

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 – Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga
allo strumento urbanistico generale.

L'anno duemiladiciotto addì del mese di
.....
avanti a me Notaio dott.

TRA

Il Sig., nato a il, Responsabile pro tempore
del Servizio edilizia privata ed urbanistica del Comune di Arsìè, per quest'atto domi-
ciliato presso la Sede Municipale di Arsìè (BL), in Piazza G. Marconi n. 1 , il quale
dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del predetto Comune che rappresen-
ta, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo D.lgs. 18 ago-
sto 2000, n.26, giusto l'Atto del Presidente dell'Unione Montana Feltrina reg. n. 5 in
data 13/09/2018, Codice fiscale del Comune di Arsìè 00207780255,
ed i Signori:

DALL'AGNOL Lucio, nato a (..), residente in (..),
....., Via n. ...,

DALL'AGNOL Michele, nato a (....) il, residente in
(..), Via n.,

che dichiarano di intervenire al presente atto in qualità soci accomandatari e legali
rappresentanti della società:

- “L'AGRIFOGLIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI
DALL'AGNOL LUCIO E DALL'AGNOL MICHELE & C.”, con sede in Arsìè,
frazione Fastro, Via Marco Polo n. 32/A, iscritta al registro delle Imprese di Bel-
luno codice fiscale e numero di iscrizione 00994970259,

	in seguito denominati nel presente atto “soggetti attuatori”;	
	PREMESSO	
	Che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all’ufficio comunale sportello	
	unico per le attività produttive (SUAP) domanda del 17 luglio 2018 pervenuta il 17	
	luglio 2018 prot. REP_PROV_BL/BL-SUPRO/0086893, volta ad ottenere	
	l’autorizzazione alla completa ridefinizione degli spazi disponibili (edificati e non)	
	ampliando l’attività produttiva esistente (Fg. 35 P.lla 815) ed in particolare il piazzale	
	esterno adibito a stoccaggio di prodotti, ciò, a fronte di una parziale demolizione del	
	fabbricato originario e per la parte non demolita alla variazione d’uso dei locali esi-	
	stenti, il tutto in variante al PRG, ai sensi dell’art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro	
	proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in Comune di Arsiè, frazione Fastro,	
	della superficie complessiva di mq. 1.730 e distinti al N.C.T.R. con le particelle n.	
	479, 581, 584, 480 del foglio 35, con le seguenti superfici:	
	Foglio 35 P.lla 479 mq. 1.340;	
	Foglio 35 P.lla 581 mq. 30;	
	Foglio 35 P.lla 584 mq. 60;	
	Foglio 35 P.lla 480 mq. 300.	
	CONSIDERATO	
	- Che i soggetti attuatori hanno richiesto l’intervento in quanto si rende necessario	
	l’ampliamento dell’attuale attività produttiva adiacente logicamente esercitata	
	in Via marco Polo n. 32/A (Fg. 35 P.lla 815);	
	- Che l’edificio da demolire si presenta in discutibili condizioni di stabilità e soprat-	
	tutto in cattive condizioni estetiche, e che si trova in fascia di rispetto stradale, a	
	ridosso della strada comunale che collega Fastro a Fastro Bassanese;	
	- Non sono praticabili soluzioni progettuali alternative parimenti funzionali;	

	- Non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si prevede la variazione minima	
	del piano regolatore generale tale da consentire l'attuazione dell'intervento.	
	- Che sia la società “L’Agrifoglio” quanto il Comune di Arsìe hanno e usufruiscono	
	di accesso tra loro adiacente a sud sulla S.S. 50, ma che lo stesso, individualmen-	
	te, è insufficiente alle rispettive necessità;	
	- Che il consiglio comunale con delibera del _____ n. _____ ha espresso	
	parere favorevole all’intervento e approvato la presente Convenzione;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto se-	
	gue:	
	Art. 1 - PREMESSE	
	Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:	
	• Relazione Tecnica illustrativa	
	• Elaborati di progetto edilizio	
	• Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione	
	• Altro (eventuali norme tecniche)	
	Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI	
	I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni conte-	
	nuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a	
	qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione pri-	
	maria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella rela-	
	zione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.	
	Art. 3 – DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’	
	I soggetti attuatori dichiarano di rappresentare l’intera proprietà delle aree interessate	
	dal progetto acquistata in data 20 novembre 2015, giusto atto di compravendita no-	
	taio Maurizio Malvagna di Feltre Nr. di Rep./Racc.72241/31923, registrato a Feltre il	

	26 novembre 2015 al N. 1086 Serie 1T, trascritto a Belluno il 27 novembre 2015	
	R.G. n. 12814 R.P. n. 9959.	
	Art. 4 – CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E	
	SECONDARIA	
	I soggetti attuatori si impegnano a rispettare le disposizioni attinenti alla correspon-	
	sione degli oneri di urbanizzazione secondo le varie fasi temporali previste dal	
	D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e dalle Leggi Regionali in materia.	
	I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all’atto del rilascio del	
	provvedimento conclusivo del SUAP, il contributo di costruzione determinato con-	
	formemente alle disposizioni vigenti.	
	Art. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	
	I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento con-	
	clusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e	
	saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.	
	Art. 6 - PENALI	
	In caso di inosservanza degli obblighi convenuti con la presente, i soggetti attuatori	
	saranno tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a €. 5.000,00 (cin-	
	quemila/00).	
	Art. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI	
	I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad	
	utilizzare l’edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attivi-	
	tà produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non	
	mutare la destinazione d’uso e/o frazionare l’immobile in più unità per la durata di	
	anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità. Tale vincolo è	
	trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei soggetti	

	attuatori.	
	Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2 L.R. 55/2012, comporta	
	l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001 e la	
	risoluzione di diritto della presente Convenzione ex art. 1456 codice civile.	
	Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2 della L.R 55/2012,	
	qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comun-	
	que soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di	
	tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una	
	somma pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); i soggetti attuatori riconoscono l'equità di	
	detta penale. Inoltre, tale inadempimento comporterà la risoluzione di diritto della	
	presente Convenzione ex art. 1456 codice civile.	
	Art. 8 – ACCESSO CARRABILE	
	I soggetti attuatori riconoscono il diritto pubblico di passaggio sul percorso di acces-	
	so dalla S.S. 50 al confine di proprietà tra le parti identificato con le p.lle 771 e 584-	
	479-581 identificato nell'allegata planimetria. A tale scopo si obbligano a non posi-	
	zionare cancelli o altri ostacoli all'entrata o su tale tratto.	
	Art. 9 - SPESE	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei sog-	
	getti attuatori.	
	Art. 10 - REGIME FISCALE	
	Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la	
	stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del Comune.	
	Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione,	
	comprese quelle per l'atto notarile sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di	
	ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione. Viene inoltre esclusa	

	l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate	
	dalla presente convenzione.	
	ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione	
	o l'inadempimento del presente contratto è di competenza esclusiva del Tribunale di	
	Belluno.	
	ART. 12 – OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY	
	I componenti dichiarano, relativamente ai dati fornitimi, di autorizzarmi ad utilizzarli	
	nella misura strettamente necessaria alla mia funzione di Ufficiale rogante.	
	ART. 13 – FIRME	
	Io Notaio..... ho dato lettura di questo atto ai componenti ad eccezione de-	
	gli allegati per avermene gli stessi espressamente dispensato avendone perfetta cono-	
	scenza, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro vo-	
	lontà.	
	Dattiloscritto con mezzi elettronici da me occupa Pagine e	
	quanto fin qui della di fogli.	
	Le Parti approvano il presente atto e lo sottoscrivono qui in calce, a margine di cia-	
	scun foglio e sugli allegati, con me, ai sensi di legge.	
	PER IL COMUNE DI ARSIE’:	
	Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica	
	LA PARTE ATTUATRICE:	